



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 87 del 01/02/2025

Oggetto: ACCORDO CONVENZIONALE TRA ASL VCO E CENTRO MEDICO SANTA MONICA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA – RINNOVO 2025

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

premessato che il Centro Medico Santa Monica, con sede legale ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, centro autorizzato allo svolgimento di attività Polispecialistica Ambulatoriale non accreditata, con comunicazione acquisita al Prot. arrivo ASL VCO n. 80750 del 12/12/2024 ha chiesto a questa Azienda l'autorizzazione al rinnovo, dal 01/01/2025 al 31/12/2025, dell'accordo convenzionale di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte di personale medico specialista in Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 6 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 127 del 15/02/2024 con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione per prestazioni di gastroenterologia/endoscopia digestiva a favore del Centro Medico Santa Monica sino al 31/12/2024 per un massimo di 6 ore mensili;

dato atto che con e.mail del 17/01/2025 la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore della Sos Gastroenterologia/Endoscopia digestiva una valutazione in merito alla richiesta del Centro Santa Monica di rinnovo della convenzione per l'anno 2025;

preso atto:

- del parere favorevole del Direttore della SOSD Endoscopia Digestiva che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla struttura, con mail del 21/01/2025 ha comunicato la disponibilità ad effettuare l'attività di collaborazione in équipe e fuori orario di servizio per un massimo di 6 ore mensili;
- dell'impegno dell'équipe della SOSD Endoscopia Digestiva ad effettuare prestazioni aggiuntive a favore dell'Azienda per il recupero delle liste d'attesa;

dato atto che la mancata prioritaria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;



considerato che la Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni in data 21/01/2025 ha trasmesso via e.mail al Centro Medico Santa Monica la bozza del disciplinare di convenzione nella quale sono dettagliate le condizioni di svolgimento dell'attività stessa e la conseguente remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

preso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 4658 del 22/01/2025, il Centro Medico Santa Monica ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione, alle condizioni riportate nel testo che si allega (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal **01/01/2025** al **31/12/2025**, l'accordo convenzionale con il Centro Medico Santa Monica con sede legale ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, centro autorizzato allo svolgimento di attività Polispecialistica Ambulatoriale non convenzionata, per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte di personale medico specialista in Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva, e rivolta ai pazienti del Centro Medico Santa Monica Srl solventi in forma ambulatoriale, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, per un massimo di 6 ore mensili;

di precisare che l'attività ambulatoriale richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01)
– ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E CENTRO MEDICO SANTA MONICA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RINNOVO 2025

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Bilancio esercizio
Prestazioni gastroenterologia	€ 15.000,00	4.50.02.77	Anno 2025

di dare atto, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per il periodo che va dal 01/01/2025 al 31/12/2025, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, l'accordo convenzionale tra ASL VCO e il Centro Medico Santa Monica, con sede legale ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, per l'effettuazione di attività libero professionale da parte di personale medico specialista a rapporto esclusivo della SOSD Endoscopia Digestiva, e rivolta ai pazienti del Centro Medico Santa Monica Srl solventi in forma ambulatoriale, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, per un massimo di 6 ore mensili;

2) di precisare che l'attività ambulatoriale richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) – **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E CENTRO MEDICO SANTA MONICA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RINNOVO 2025**

3) di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Bilancio esercizio
Prestazioni gastroenterologia	€ 15.000,00	4.50.02.77	Anno 2025

4) di dare atto, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

5) di precisare che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

7) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO SANTA MONICA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN GASTROENTEROLOGIA – RINNOVO 2025

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

Il Centro Santa Monica P.IVA 01464750031, con sede legale a Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, (nel prosieguo d'atto denominato Centro) in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non convenzionata), nella persona del Legale Rappresentante Ing. Paolo Garnaschelli domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della Struttura.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 L' ASL VCO autorizza i dirigenti della SOSD di Endoscopia Digestiva di Verbania, a rapporto esclusivo ad effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe prestazioni specialistiche di GASTROENTEROLOGIA, per un monte ore mensile par a 6 ore, presso la sede del Centro, utilizzando le attrezzature di proprietà dello stesso.

ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi: - dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria; - dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria

che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa

costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori

dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento dell'attività è ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n.

32, con un impegno massimo complessivo di 6 ore mensili.

Nel dettaglio le prestazioni eseguite dal Centro saranno le seguenti con le rispettive tariffe

richieste dall'ASL:

Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione
10	897.21	Prima visita gastroenterologica	€. 105,00
10	8901.23	Visita gastroenterologica di controllo	€. 91,00

ART. 3 Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso

il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità

di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo

dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel

rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,

nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di riferimento);

- registro presenze di cui all'allegato 2 (vistata dal Responsabile delegato della struttura)

contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, data del giorno svolgimento della prestazione, le ore svolte in quel giorno e firma.

ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi" nel primo mese successivo utile.

ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. Il Centro e i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Struttura stessa.

ART. 8 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che Gestisce il Centro Medico Santa Monica Srl, dichiara di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'ASL VCO a ex dipendenti che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.

ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale

sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del

citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di

protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai

provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.

Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente

atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.

2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali

ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono

per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I

dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività

funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli

adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati

dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la

Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato

esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la

propria attività o da un suo delegato.

ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025, salvo disdetta

da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e

potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli atti,

le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del

presente accordo.

ART. 11 Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli

art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a

carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal Centro Medico Santa

Monica (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Novara ufficio di Borgomanero prot. n.

00056269772 del 31/03/2001).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

Arona data _____

Per Centro Medico Santa Monica

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Ing. Paolo GARNASCHELLI)

Omegna data _____

Per ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Vittoria M. PRIOLO)

CENTRO SANTA MONICA

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ Dr _____

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 105,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 91,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 105,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 91,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 105,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 91,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 105,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 91,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
10	897.21	Prima visita gastroenterologica		€. 105,00	
10	8901.23	Visita gastroenterologica di controllo		€. 91,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: GASTROENTEROLOGIA

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

CENTRO MEDICO SANTA MONICA SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO SANTA MONICA PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN GASTROENTEROLOGIA – RINNOVO
2025**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

NR. 6 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO **MESE**

[illegible]

RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA

DATA.....

FIRMA.....